

La procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali. Quando si applica e come affrontarla (parte VI bis del D.lgs 152/2006).

Martedì 15 ottobre 2024 ore 10:00

Ivan Martinuzzi, Davide Torassa, Arturo Merlino - ARPA FVG



REALIZZATO DA:



Scuola per l'Ambiente di ARPA FVG

La procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali. Quando si applica e come affrontarla (ex parte VI bis del D.lgs 152/2006)

Ivan Martinuzzi Davide Torassa Arturo Merlino

- *La Legge 22.05.2015 n.68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*
- *ha attuato il riconoscimento all'interno del Codice penale, dell'ambiente come **bene tutelato**, sul presupposto della sua rilevanza **costituzionale**, ridisegnandone il complessivo sistema di tutele.*

La Legge 22.05.2015 n.68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”, in vigore dal 29/05/2015, modifica:

➔ **codice penale Titolo VI bis**

➔ **decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito TUA) Parte VI bis**

➔ **La legge n. 68/2015:**

-con l'obiettivo della repressione degli illeciti maggiormente offensivi per l'ambiente

-con lo scopo di diminuire le vertenze in Tribunale

-con l'obiettivo di attuare una azione preventiva in riferimento alla disciplina penale in materia ambientale

➔ **La legge n. 68/2015:**

- introduce nel codice penale un nuovo, autonomo capo, dedicato ai delitti contro l'ambiente, prevedendo disposizioni di coordinamento nello stesso codice e in leggi speciali;
- modifica il codice dell'ambiente nella specifica parte parte VI bis del D.lgs 152/2006
- prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione da parte dei suoi dipendenti dei nuovi delitti contro l'ambiente;
- inasprisce le sanzioni per alcuni illeciti previsti sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.

Nuove fattispecie di reato:

- *Inquinamento ambientale* (art. 452 bis c.p.)
- Il disastro ambientale (452 *quater* c.p.),
- Il traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.),
- L'impedimento del controllo (art. 452 *septies* c.p.)
- L'omessa bonifica (art. 452 *terdecies* c.p.).

- ➔ La **Legge 68/2015** introduce la procedura estinzione del reato tramite oblazione delle contravvenzioni in materia ambientale (art. 318 bis e ss D.lgs 152/08) mediante lo strumento della **prescrizione, asseverazione e verifica.**

- procedura analoga a quella prevista dal D.lgs. 758/94 (artt. 20 – 24)
procedura estintiva di oblazione in tema di violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
- Procedimento deflattivo amministrativo con estinzione del reato
- Per Analogia all'oblazione che è un istituto giuridico disciplinato dagli **art. 162 e 162-bis** del codice penale italiano. Si configura come una facoltà per l'indagato o l'imputato di estinguere un reato contravvenzionale mediante il pagamento di una somma di denaro all'Erario.
- **Art. 162:** *“disciplina l'oblazione per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda. La somma da oblare è pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge”.*
- **Art. 162-bis:** *“disciplina l'oblazione per le contravvenzioni punite alternativamente con l'arresto o con l'ammenda. La somma da oblare è pari alla metà del massimo della pena dell'ammenda”*

Il **Sistema Nazionale Protezione Ambiente** (SNPA): l'insieme composto da ISPRA e dalle ARPA/APPA

Istituito con la legge n. 132/2016 del 28
giugno 2016

Il Consiglio del Sistema Nazionale

(art. 13 legge 132/2016)

- ➔ All'indomani dell'entrata in vigore della Legge 22 maggio 2015 n. 68, il Consiglio federale il 29.11.2016 (del. n.82/16) ha approvato un primo documento di «*Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI bis D.lgs. 152/2006*»

“Linee guida SNPA per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis d.lgs. 152/2006 - Aggiornamento 2024 **Linee Guida SNPA n. 52/2024**

- Il documento è reperibile dal sito del SNPA all’indirizzo:
- <https://www.sn-pambiente.it/sn-pa/linee-guida-sn-pa-per-l-applicazione-della-procedura-di-estinzione-delle-contravvenzioni-ambientali-ex-parte-vi-bis-d-lgs-152-2006-aggiornamento-2024/>

La Linea Guida SNPA è suddivisa in:

CAPO I

- illustra i principali indirizzi ed orientamenti applicativi

CAPO II

- Definisce i criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati

CAPO III

- Presenta l'individuazione di prescrizioni – tipo per l'estinzione delle principali contravvenzioni ambientali.

Il procedimento di **estinzione in via amministrativa del reato contravvenzionale** definisce i seguenti step

- Definizione delle prescrizioni tecniche;
- Asseverazione delle stesse
- Dettate/impartite le prescrizioni atte a eliminare il reato contravvenzionale
- Adempimento in un determinato tempo predefinito delle prescrizioni
- Verifica dell'adempimento prescrittivo
- Pagamento di una sanzione pecuniaria

La procedura si applica

- **alle sole ipotesi contravvenzionali** in materia ambientale
- **che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette** (art. 318 bis D.Lgs 152/08 s.m.i)

Non si applica alle contravvenzioni punite con pena congiunta (arresto e ammenda)

Non si applica alle contravvenzioni punite con pena congiunta (arresto e ammenda)

- Attività di gestione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 1 b TUA)
- Abbruciamento di rifiuti abbandonati (art. 256bis comma 1 TUA)
- Limiti e scarichi di sostanze pericolose (art. 137 comma 2 TUA)
- Attività in AIA (art. 29-quattordecies comma 4 a,b,c,d TUA)

- ➔ *Ulteriore presupposto per l'applicazione della procedura estintiva è altresì che il reato **non** abbia **cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno** alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (Art. 318 bis, comma 1 TUA)*

Orientamento nuovo

➔ generato un danno o un pericolo di danno attuale e concreto **“eliminabile in tempi brevi”** (o **compatibili con le scadenze che regolano la prescrizione ed i tempi processuali**) tali cioè da consentire al trasgressore da porvi rimedio attraverso il **ripristino della situazione allo stato precedente**, la procedura estintiva tramite prescrizioni può essere attivata

I Reati contravvenzionali di *pericolo concreto o presunto danno*, hanno questi presupposti per l'applicazione della procedura ovvero:

“la rimozione degli effetti pregiudizievoli”,

“il ripristino dello stato dei luoghi in tempi consoni”,

“la completa reversibilità degli effetti”,

questo comporta l'azione «rapida» non procedimentale/dibattimentale nelle aule di tribunale.

- In sintesi, per il suddetto filone maggioritario di lettura, la “**rimovibilità**” degli effetti pregiudizievoli delle contravvenzioni si verifica allorquando – pur in presenza di un “deterioramento” o una “compromissione e deterioramento”, che **non presentino quelle caratteristiche di significatività e rilevanza di cui rispettivamente all’art. 300 TUA e all’art 452 bis C.P.** – sia possibile:
 - ottenere la **completa reversibilità degli effetti**;
 - rimuovere **facilmente** ed in **breve termine** (o in **tempi compatibili con i tempi processuali**) gli effetti pregiudizievoli del reato;
 - ottenere **il ripristino dello stato dei luoghi**”.

Queste sono caratteristiche che, altrimenti, ai sensi delle medesime norme, integrerebbero la sussistenza di un danno e quindi l’esclusione del presupposto stesso per l’applicabilità della procedura di estinzione.

La procedura è applicabile se è possibile:

- ottenere la completa reversibilità degli effetti
- rimuovere facilmente ed in breve termine gli effetti pregiudizievoli del reato
- ottenere il ripristino dello stato dei luoghi

La procedura non risulterà applicabile laddove:

- gli effetti pregiudizievoli ambientali siano irreversibili o difficilmente reversibili;
- i processi di rimozione degli effetti siano complessi e richiedano tempi lunghi
- non sia possibile ottenere il ripristino della situazione “*quo ante*”.

- La procedura è applicabile anche a contravvenzioni c.d. di «pericolo astratto» o di tipo «formale» previste dal TUA

la procedura è applicabile, con ammissione diretta al pagamento senza impartire alcuna prescrizione:

- a reati a condotta esaurita ovvero a reati a condotta istantanea, già consumatisi nel tempo
- a casi di adempimento spontaneo (ora per allora)

La prescrizione:

- atto tipico di UPG
- caratterizzata dal contenuto,
- presenta specifiche finalità,
- non può essere impugnata dal trasgressore.

Lo stesso non può contestare e impugnare il verbale di prescrizione in quanto «non è ammesso ricorso»

Asseverazione:

- attività di natura tecnica che non ricalca funzioni proprie della PG,
- ha funzione di conformità/validazione tecnica del contenuto delle prescrizioni,
- la stessa viene data dagli Enti/Uffici competenti in materia Ambientale.

Obbligatorietà dell'asseverazione

- ➔ l'asseverazione deve sempre accompagnare le prescrizioni dell'organo di PG che la predispone/impartisce
- ➔ è requisito fondamentale normativo.

Termine per l'asseverazione

Non si ritrova il limite temporale per l'asseverazione

- ➔ l'applicazione temporale è di 30gg max applicando la legge 241/90 per i procedimento amministrativo.

Competenza al rilascio dell'asseverazione

- l'asseverazione «parere», è attività istituzionale del SNPA,
- uffici dell'Autorità Competente normati per specifici ambiti,
- sono competenti le specifiche strutture agenziali (direzionali/territoriali).

Verifica dei seguenti aspetti:

- la specifica pertinenza delle prescrizioni rispetto agli obiettivi perseguiti,
- fattibilità, adeguatezza, ragionevolezza delle prescrizioni e coerenza con le finalità, non solo nel rimuovere il reato, ma anche nel far cessare situazioni di pericolo concreto e di attività potenzialmente pericolose,
- tempi impartiti consoni con il fine,
- esposizione chiara di quanto impartito senza incongruenze e possibilità di equivoco,
- oggettività,
- verifica di corrispondenza con le norme tecniche di settore e di coerenza con le finalità del provvedimento.

L'art. 318 quater co. 2 del TUA prevede che:

«Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a **pagare in sede amministrativa**, nel termine di **trenta giorni**, una somma pari a **un quarto del massimo** dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro **centoventi giorni** dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore **comunica al pubblico ministero** l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma».

Dubbi applicativi es.

- ➔ natura del termine previsto per il pagamento della sanzione pecuniaria
- ➔ determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria nel caso di pluralità di illeciti penali

Potrebbe non essere necessaria nei casi di:

- prescrizioni impartite da un organo tecnico specializzato,
- prescrizioni meramente formali ed amministrative, che non comportino alcuna valutazione di natura tecnica,
- prescrizioni che corrispondano al contenuto di prescrizioni standard già disponibili,
- prescrizioni che non comportano valutazioni tecniche di un certo rilievo (superiore a quello che deve normalmente possedere un qualsiasi operatore appartenente agli organi di controllo).

Da altre posizioni emerge l'orientamento opposto, ovvero che l'asseverazione debba sempre accompagnare le prescrizioni a prescindere dal contenuto e dall'organo di PG che le emette. Da alcune Procure è stato inoltre affermato che il requisito dell'asseverazione debba essere considerato quale elemento indispensabile per la legittimità dell'atto stesso che impone le prescrizioni.

- **Le posizioni maggioritarie che emergono sono quelle che:**
- attribuiscono tale funzione in via esclusiva agli enti del SNPA,
- attribuiscono tale funzione agli enti del SNPA ed ai corpi di polizia giudiziaria specializzata (anche se, su quali siano questi ultimi, le posizioni non sono univoche).

la sospensione del procedimento penale:

- non preclude richiesta di archiviazione,
- non impedisce assunzione di prove con incidente probatorio, atti urgenti di indagine preliminare, sequestro preventivo.

la legge non prevede alcun potere di direzione in capo al PM, né alcun momento di interlocuzione preventiva con lo stesso, anche se è bene che la PG si interfacci sempre con lo stesso.

- Attività di coordinamento degli UPG di Arpa FVG
 - Controlli in stabilimenti produttivi
 - Atti di indagine specialistica in materia ambientale delegati dall'A.G.
 - Attività ispettiva in seguito a interventi in emergenza del Sistema di Risposta alle Emergenze
 - Supporto alle Amministrazioni per attività di controllo in materia ambientale



- Individuazione di 8 UPG tra il personale tecnico della SOC Pressioni sull'ambiente (Decreto del D.G. n° 129 del 28/12/2023)
- Responsabile della SOC Pressioni sull'ambiente cura i rapporti con l'Autorità giudiziaria e con gli Organi di PG
- Responsabile dell'IPAS Vigilanza e controlli ambientali sul territorio coordina gli UPG
- Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni di PG del personale di ARPA FVG del 28/12/2023
- Regolamento ispettori SNPA

- controlli aziende AIA industriali e zootecniche
- controlli aziende AUA
- controlli su impianti di trattamento dei rifiuti
- controlli su impianti di trattamento delle acque reflue


Anno	N° prescrizioni	N° ammissioni al pagamento
2020	3	4
2021	4	13
2022	3	9
2023	10	17
2024 (fino al 31/08)	12	8

➔ Attività ispettiva congiunta con altri enti di P.G.

Anno	N° sopralluoghi
2020	32
2021	48
2022	50
2023	55
2024 (fino al 31/08)	35



Anno	N. asseverazioni richieste su prescrizioni di altri enti
2020	39
2021	45
2022	40
2023	45
2024 (fino al 31/08)	47



LINEE GUIDA SNPA PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI EX PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006



n. 52/2024

- strumento di lavoro per gli operatori del SNPA
- modello di azione del SNPA
- utilizzato anche dagli altri enti



LINEE GUIDA SNPA PER L'APPLICAZIONE
DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE
DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI,
EX PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006-
AGGIORNAMENTO 2024

Delibera del Consiglio SNPA n. 252/2024 del 23.07.2024



Linee Guida
SNPA 152/2006

Valutazione degli effetti e delle conseguenze ambientali dei reati


- Adozione del modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte) per la descrizione degli effetti delle attività
- I limiti previsti dalle autorizzazioni regolano il fattore di pressione
- Per il danno ambientale: alterazione dello **stato dell'ambiente conseguente al reato**
- **Standard di qualità ambientale (parte III)**



Valutazione degli effetti e delle conseguenze ambientali dei reati

si valuta se l'alterazione (entità, durata e contesto dell'accadimento) può produrre un cambiamento dello stato dell'ambiente

- con **degrado grave** della matrice impattata
- dell'ecosistema **difficilmente reversibile**



ALLEGATO A)

INDIVIDUAZIONE DI PRESCRIZIONI-TIPO PER L'ESTINZIONE DELLE PRINCIPALI CONTRAVVENZIONI

- RIFIUTI
- TERRE E ROCCE DA SCAVO
- SCARICHI INDUSTRIALI E URBANI
- BONIFICA SITI CONTAMINATI
- EMISSIONI IN ATMOSFERA
- AIA

- Nuove casistiche
- Tempi di adeguamento delle prescrizioni
- Documentazioni da inviare
- Uniformata la prescrizione tipo per la mancata autorizzazione
- Uniformata la prescrizione relativa ai superamenti
- Elementi da valutare
- Indicazioni per la verifica del danno ambientale

Deposito incontrollato di rifiuti

- art. 256 c.1 e c. 2: c.1 deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, c. 2 in acque superficiali/sotterranee
 - a) con la pena dell'**arresto da tre mesi a un anno** o con l'**ammenda da 2.600 a 26.000 €** per rifiuti non pericolosi
 - b) con la pena dell'**arresto da sei mesi a due anni** e con l'**ammenda da 2.600 a 26.000 €** per rifiuti pericolosi



1. Classificazione del rifiuto
 2. Rimozione completa con avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti da parte di ditta autorizzata
 3. Trasmissione della quarta copia del FIR
 4. Indagine analitica per verifica della non contaminazione del suolo
- 30 – 60 giorni
 - Note/Elementi da valutare (misure per evitare dispersione, cronoprogramma, foto, attività previste dalla parte IV)
 - Indicazioni per la verifica del danno

art. 269

Mancata autorizzazione emissioni in atmosfera

art. 279 co. 1

... è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro



- a) Successivo ripristino dell'assetto autorizzato con eliminazione degli impianti non autorizzati

Tempi di ripristino secondo natura degli impianti da eliminare

In alternativa:

- b) Presentazione di una domanda di autorizzazione/ comunicazione di adesione ad autorizzazione in via generale ed ottenimento del titolo

Domanda di autorizzazione entro 30 ÷ 60 gg

Ottenimento del titolo 60-180 secondo la natura del percorso autorizzativo

- Note/elementi da valutare

art. 269 comma 4 e 272 comma 2

Superamento dei limiti all'emissione

art. 279 comma 2

... è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro



- Adozione di tutte le misure per una pronta riconduzione dell'emissione nei limiti compresa l'eventuale sospensione
- Analisi delle cause del superamento e adozione degli eventuali correttivi per ottenere il rientro nei limiti
- Analisi di autocontrollo che attestino il rispetto dandone preavviso all'organo di controllo
- Trasmissione di una relazione che descriva le cause del superamento, gli interventi effettuati ed i risultati

Tempistica: congruente con la tipologia di intervento da eseguire

art. 4 DPR 120/2017

Mancanza di sussistenza dei requisiti che definiscono il materiale terra e rocce da scavo come sottoprodotto (documentazione relativa alle indagini di caratterizzazione del materiale)



Sospensione immediata della gestione/riutilizzo del materiale di scavo, fino alla presentazione del RdP

- a) Se il materiale non è stato utilizzato: trasmissione del RdP attestante l'adeguata qualità delle terre
- b) Nel caso le terre siano già state impiegate: esecuzione di analisi di caratterizzazione nel sito a destino, dandone preventiva comunicazione, per verificare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale

Qualora la caratterizzazione dei punti precedenti evidenzii il mancato rispetto dei requisiti in funzione della destinazione d'uso, rimozione del materiale considerato rifiuto:

Trasmissione relazione/documentazione che attesti l'avvenuta gestione dei rifiuti

Indicazioni per la verifica del Danno

Si considera danno ambientale l'accertata contaminazione del sito di utilizzo che richiede l'avvio di un procedimento di bonifica e, nel caso di interessamento di corpi idrici, la modifica dei parametri caratterizzanti lo stato di qualità del corpo idrico che possono presentare alterazioni persistenti

Rapporti tra prescrizioni e provvedimenti amministrativi

- coordinamento tra l'ente accertatore e l'ente titolare del procedimento amministrativo
- diffide emesse in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative AIA, allo scarico art. 130, alle emissioni in atmosfera art. 278, ordinanza sindacale ex art. 192 del TUA

Rapporti tra prescrizioni e provvedimenti amministrativi

- possibile interazione della procedura estintiva con i procedimenti amministrativi di:
 - a) bonifica (parte IV, Titolo V del TUA)
 - b) risarcimento del danno ambientale (Parte VI del TUA)

Punti critici

- prescrizioni incomplete per la fase di asseverazione tecnica (richieste di asseverazione delle proroghe)
- terre e rocce da scavo
- criteri di ammissibilità della procedura con riferimento alla tipologia di pena
- valutazione del danno ambientale
- pagamenti delle sanzioni

- strumento della prescrizione
- aggiornamento delle linee guida SNPA con nuove casistiche
- confronto tra enti pubblici
- interventi informativi

Procedimento:

Segnalazione di sversamento anomalo in corpo

idrico superficiale proveniente dallo scarico del

depuratore industriale di un'installazione

autorizzata con un provvedimento A.I.A.

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

16/01/2024



*stato di fatto al momento del
sopralluogo*

i. – Attivazione del Sistema di Risposta alle Emergenze

- **Sopralluogo** sul posto e presso il limitrofo insediamento produttivo
- **Relazione di Servizio** (Annotazione)

GEN/INT 0001809

Rif. pratica: 100/2024
ATTO n. 1 DEL 16.01.2024

ANNOTAZIONE

Il giorno 16.01.2024, alle ore 10.30 circa, i sottoscritti [redacted] e [redacted], in servizio presso il Dipartimento di Udine dell'ARPA-FVG, su richiesta della Stazione Forestale di [redacted] correlata ad una segnalazione proveniente dall'Ente Patrimonio Ittico e riguardante uno scarico anomalo (di colore rosso) della ditta [redacted], si sono recati a [redacted] presso la ditta stessa.



i. – Attivazione del Sistema di Risposta alle Emergenze

- **Analisi conoscitiva** campione prelevato sul corso d'acqua

NOTE Campione acquisito da Corpo Forestale [redacted] per accertamenti presenza materiale [redacted] rosso allo scarico

Data ricevimento 16/01/2024 Data inizio prove 17/01/2024 Data fine prove 17/01/2024

Prova Metodo	Risultato	Incertezza	Unità di misura	Limite di legge	Data inizio Data fine
Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISPRA Man 117 2014	2874	±90	mg/L O ₂		17/01/2024 17/01/2024
Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	2400	±100	mg/L		17/01/2024 17/01/2024

i. – Attivazione del Sistema di Risposta alle Emergenze

- **Comunicazione dell'Azienda** all'Autorità competente (Regione) secondo quanto previsto dal Decreto autorizzativo
 - i. Segnalazione inconveniente
 - ii. Manovra correttive
 - iii. Programmazione anticipata autocontrollo mensile

ii. – Controllo straordinario AIA - Prelievo ARPA FVG allo scarico

- Posizionamento campionatore e **prelievo allo scarico** sulle 3h previsto per gli scarichi industriali

17/01/2024



ii. – Controllo straordinario AIA - Prelievo ARPA FVG allo scarico

- Posizionamento campionatore e **prelievo allo scarico** sulle 3h previsto per gli scarichi industriali

17/01/2024



ii. – Controllo straordinario AIA - Prelievo ARPA FVG allo scarico

- **Richiesta documentale** (procedure – schede prodotti)
- **Sopralluogo** presso lo stabilimento durante il prelievo



ii. – Controllo straordinario AIA - Prelievo ARPA FVG allo scarico

29/01/2024

Estratto del Rapporto di Prova

Data ricevimento	17/01/2024	Data inizio prove	18/01/2024	Data fine prove	19/02/2024
------------------	------------	-------------------	------------	-----------------	------------

Prova Metodo	Risultato	Incertezza	Unità di misura	Limite di legge	Data inizio Data fine
Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	100	±10	mg/L	80	18/01/2024 18/01/2024
Domanda biochimica di ossigeno (BOD5) APAT CNR IRSA 5120 B2 Man 29 2003	60	±10	mg/L O ₂	40	18/01/2024 23/01/2024

ii. – Controllo straordinario AIA - Prelievo ARPA FVG allo scarico

29/01/2024

- Comunicazione del Laboratorio ARPA FVG di **non conformità** di un campione di acqua reflua industriale

Superamento limiti

1. Solidi sospesi totali (SST)
2. Domanda biochimica di ossigeno (BOD5)

Giudizio: si comunica il non rispetto dei limiti di cui al Decreto n. xxx/GRFVG emesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

iii. – Controllo straordinario AIA - Prelievo ARPA FVG allo scarico

Violazione art. 29 quattordicesimo comma 3 del D. Lgs 152/2006:
per il **superamento dei valori limite di emissione** rilevati durante il controllo di ARPA FVG allo scarico

comma 3: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica **la sola pena dell'ammenda** da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29 decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa

SOPRALLUOGO RISPOSTA
EMERGENZE

PRELIEVO SCARICO
CONTROLLO LIMITI AIA

SUPERAMENTO LIMITI

CONTRAVVENZIONE IN
MATERIA AMBIENTALE

NO DANNO

NOTIZIA DI REATO

PRESCRIZIONI

ASSEVERAZIONE TECNICA

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
(diffide, ordinanze)

NOTIFICA DELLE PRESCRIZIONI
Eventuale proroga

VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO

ADEMPIMENTO

INADEMPIMENTO

VERBALE DI AMMISSIONE AL
PAGAMENTO

VERIFICA PAGAMENTO

Comunicazione al PM per
estinzione del reato


Comunicazione al PM per
continuazione
dell'azione penale

Procedimento parte VI bis

iii. – Comunicazione di Notizia di Reato

01/02/2024

- Atto di P.G.
- Contenuti specifici
 - Sommara ricostruzione dei fatti
 - Descrizione della problematica e dell'impatto sull'ambiente determinato dallo sversamento anomalo
 - Azioni messe in atto dall'azienda
 - Condizioni positive per l'applicazione della parte VI bis



iv. – Verbale Prescrizioni

05/02/2024

Contenuti e Finalità


- Eliminazione condotta
 - i. Nell'immediato, manovre correttive sulle linee produttive dello stabilimento per diminuire il carico in ingresso al depuratore
- Specifiche misure atte a rimuovere gli effetti
 - ii. Sostituzione del dispositivo responsabile del cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione
 - ii. Misure ad implementazione del sistema di controllo dell'impianto (possibile nel caso specifico)

iv. – Verbale Prescrizioni

05/02/2024

- Tempistiche di realizzazione delle disposizioni
- Relazione finale
 - iv. Risultati degli autocontrolli richiesti a riprova dell'efficacia dell'intervento correttivo
 - v. Rapporto finale a cura della ditta che attesti l'ottemperanza nei tempi al contenuto delle prescrizioni

❑ Asseverazione da parte della Direzione Tecnico-Scientifica di ARPA FVG



v. – Verifica Prescrizioni

09/04/2024

- Valutazione della documentazione pervenuta
- Sopralluogo presso l'impianto
 - i. Verifica dei punti indicati nel Verbale di Prescrizioni
 - ii. Verbale di sopralluogo

vi. – Ammissione al Pagamento

29/04/2024

- Comunicazione avvenuto adempimento

vii. – Comunicazione finale

06/05/2024

- Trasmissione alla Procura dell'avvenuto pagamento

Cronologia dell'attività

i.	SEGNALAZIONE EVENTO INQUINANTE > ATTIVAZIONE > SISTEMA RISPOSTA EMERGENZE ARPA FVG	16/01/24
ii.	SOPRALLUOGO ARPA FVG SUL LUOGO E PRESSO L'IMPIANTO AIA	16/01/24
iii.	RELAZIONE ARPA FVG SOPRALLUOGO	16/01/24
iv.	ACQUISIZIONE CAMPIONE CONOSCITIVO ACQUE SUPERFICIALI	16/01/24
v.	AZIENDA: <u>VALUTA PROBLEMATICA</u> E <u>ADOTTA MISURE CORRETTIVE GESTIONALI</u> CON AUTOCONTROLLI INTERNI	16/01/24
vi.	PRELIEVO ARPA FVG ALLO SCARICO	17/01/24
vii.	AZIENDA: COMUNICAZIONE DI EVENTO INQUINANTE NELLE 24h – EFFETTUAZIONE AUTOCONTROLLO PREVISTO NEL PMC E ATTIVAZIONE RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO URGENTE ALL'INSTALLATORE	17/01/24
viii.	AZIENDA: INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	22/01/24
ix.	ESITI ANALITICI LABORATORIO ARPA FVG > <u>SUPERAMENTO LIMITI SST E COD</u>	29/01/24
x.	RELAZIONE ARPA FVG PRELIEVO ALLO SCARICO CON FASCICOLO FOTOGRAFICO	01/02/24
xi.	COMUNICAZIONE ARPA FVG NOTIZIA DI REATO	01/02/24
xii.	VERBALE PRESCRIZIONI ARPA FVG ASSEVERATE	05/02/24
xiii.	COMUNICAZIONE ARPA FVG ALLA REGIONE PER PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA	06/02/24
xiv.	AZIENDA: COMUNICAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI	28/03/24
xv.	VERIFICA PRESCRIZIONI ARPA FVG CON ANALISI DOCUMENTALE E SOPRALLUOGO	09/04/24
xvi.	AMMISSIONE PAGAMENTO DA PARTE DI ARPA FVG E SOPRALLUOGO	29/04/24
xvii.	AZIENDA: COMUNICAZIONE PAGAMENTO	07/05/24
xviii.	COMUNICAZIONE ARPA FVG ALLA PROCURA AVVENUTO PAGAMENTO	05/06/24

Conclusioni

□ Punti di Forza

Intervento mirato ed in tempi brevi

Atteggiamento collaborativo dell'Azienda

Miglioramento nella gestione del depuratore



□ Punti di Debolezza

Rischio di sovrapposizione di atti amministrativi / penali



Opportunità > mantenimento della Comunicazione tra Enti